BibLus

Pubblicato il 03/11/2026

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3956 del 2026, proposto dalla-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ****, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ispettorato del Lavoro - Area Metropolitana di Napoli e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio

serbato dalle Amministrazioni intimate sull'istanza congiunta della società del 27/4/2026, avente ad oggetto la revoca sia del provvedimento di sospensione del 25/2/2026 -OMISSIS-dell'Ispettorato del Lavoro - Area Metropolitana di Napoli, sia del provvedimento interdittivo del 17/4/2026 -OMISSIS-del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -

Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici, con conseguente ordine di provvedere ex artt. 31 e 117 c.p.a..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ispettorato del Lavoro - Area Metropolitana di Napoli e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2026 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto

In data 25/2/2026 l'Ispettorato del Lavoro - Area Metropolitana di Napoli effettuava un accesso presso il cantiere edile in -OMISSIS- alla -OMISSIS-, ove erano in corso i lavori di sostituzione edilizia per la realizzazione del nuovo edificio scolastico "S.D.G.".

Nei confronti della società ricorrente, subappaltatrice delle opere strutturali in cemento armato, veniva accertata la violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro indicati in atti, infrazione per cui veniva immediatamente adottato dall'organo locale il provvedimento di sospensione del 25/2/2026 -OMISSIS-riferito al cantiere.

Sulla scorta di tali presupposti in seguito, con provvedimento -OMISSIS-del 17/4/2026, l'amministrazione centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha poi disposto l'interdizione della società ricorrente dal contrarre con le Pubbliche Amministrazioni e con le stazioni appaltanti (cfr. art. 14, co. 2, secondo periodo: "… il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo").

In data 27/4/2026 la società ricorrente ha formulato allora un'istanza congiunta, rivolta sia all'Ispettorato del Lavoro - Area Metropolitana di Napoli che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale chiedeva la revoca di entrambi i provvedimenti, allegando di avere frattanto provveduto alla regolarizzazione della posizione dei lavoratori.

La società ha quindi proposto il presente ricorso, chiedendo che sia ordinato alle Amministrazioni intimate di provvedere sulla predetta istanza, nonché di nominare un commissario ad acta, in caso di loro ulteriore inerzia.

Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del TAR Lazio, adducendo che il provvedimento interdittivo esplica effetti sull'intero territorio nazionale; nel merito, esse hanno contestato la ricorrenza delle condizioni per far luogo alla richiesta revoca.

La ricorrente ha replicato con memoria.

Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

1. - Il Collegio osserva preliminarmente che il ricorso, proposto per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato da due diverse Amministrazioni, locale e centrale (ciascuna delle quali ha adottato un distinto provvedimento), ha in ragione di ciò un contenuto scindibile. Da tale considerazione discende che l'eccepito profilo di incompetenza va differentemente vagliato, con riguardo al silenzio serbato dall'una o dall'altra.

2. - Con riferimento alla richiesta di revoca del provvedimento di sospensione dell'Ispettorato del Lavoro- Area Metropolitana di Napoli, il Collegio reputa che sussista senz'altro la propria competenza a conoscere della controversia ai sensi dell'art. 13, co. 1, c.p.a., trattandosi di Amministrazione avente sede nella circoscrizione di questo Tribunale, il cui atto produce effetti limitati allo stesso ambito territoriale (come palesato dal provvedimento di sospensione del 25/2/2026-OMISSIS-che concerne unicamente il cantiere edile sito in -OMISSIS- alla -OMISSIS-).

Nel merito, il ricorso è per questa parte fondato.

Qualora un interessato sia titolare di una posizione qualificata, correlata alla pretesa a ottenere che con riferimento a una sua richiesta venga esercitato il potere amministrativo potenzialmente in grado di soddisfare l'interesse sostanziale vantato, è pacifico che la Pubblica Amministrazione sia tenuta ad assolvere al proprio obbligo di provvedere, e far quindi conoscere le proprie determinazioni (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15/2/2021 n. 1348: "un obbligo di provvedere sussista in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano all'Amministrazione l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione pubblica (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 settembre 2018, n. 05344). Ogniqualvolta la realizzazione della pretesa sostanziale vantata dal privato dipenda dall'intermediazione del pubblico potere, l'Amministrazione, dunque, è tenuta ad assumere una decisione espressa, anche qualora si faccia questione di procedimenti ad istanza di parte e l'organo procedente ravvisi ragioni ostative alla valutazione, nel merito, della relativa domanda: l'attuale formulazione dell'art. 2, comma 1, L. n. 241 del 1990, pure in caso di "manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità … della domanda", impone l'adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua redazione in forma semplificata, ma non giustificandosi una condotta meramente inerte").

Nel caso di specie, va quindi affermata la fondatezza della pretesa del privato a ottenere che l'Ispettorato del Lavoro - Area Metropolitana di Napoli fornisca espressamente alla sua istanza una risposta, indipendentemente dal contenuto di quest'ultima.

Ne discende che l'Ispettorato non può sottrarsi all'obbligo di far conoscere all'interessato le proprie determinazioni con riguardo all'espressa richiesta di revoca del provvedimento di sospensione che l'ha colpito, in relazione alla quale sono ravvisabili le "ragioni di giustizia e di equità" (Cons. St., cit.) che dettano l'esigenza di fornire una risposta espressa al richiedente. E questo tanto più se si considera che il peculiare nesso tra i due provvedimenti oggetto di richiesta di revoca è tale che una eventuale revoca del predetto provvedimento di sospensione potrebbe senz'altro refluire sulla operatività del

provvedimento interdittivo (il cui art. 1 dispone, invero, che lo stesso provvedimento avrà efficacia "per tutto il periodo di durata della sospensione sino alla intervenuta revoca del provvedimento stesso").

Per tali considerazioni l'azione promossa avverso il silenzio dell'Ispettorato del Lavoro - Area Metropolitana di Napoli è meritevole di accoglimento, incombendo sullo stesso l'obbligo di fornire risposta all'istanza della società ricorrente, determinandosi con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990.

Il ricorso per tale parte va dunque accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Ispettorato del Lavoro - Area Metropolitana di Napoli, a cui spetta di provvedere nel senso illustrato.

A tal fine va assegnato all'organo periferico il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, riservando la nomina del commissario ad acta con successivo provvedimento, in caso di persistente inadempimento, dietro formale e apposita nuova istanza della parte privata.

3. - Relativamente all'azione avverso il silenzio dell'amministrazione centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, va invece dichiarata l'incompetenza di questo TAR, essendo competente a conoscere della relativa controversia il TAR del Lazio.

Fermo restando, infatti, che il decreto -OMISSIS-del 17/4/2026 è legato da un vincolo di presupposizione con il provvedimento di sospensione dell'Ispettorato del Lavoro (tant'è che la sua efficacia, come detto, è determinata "per tutto il periodo di durata della sospensione"), dal tenore che lo contrassegna il suo contenuto dispositivo non risulta affatto circoscritto all'ambito territoriale della Regione Campania, essendo piuttosto evincibile che la sua efficacia sia estesa all'intero territorio nazionale.

Relativamente al provvedimento interdittivo va dunque dichiarato il difetto di competenza territoriale del T.A.R. adito ai sensi dell'art. 13, co. 3, c.p.a., formando oggetto di impugnazione un atto statale con efficacia non limitata ad uno specifico ambito territoriale, per cui la relativa azione rientra tra quelle devolute alla competenza del T.A.R. del Lazio -

Roma ai sensi dell'art. 13, co. 3, c.p.a., innanzi al quale il giudizio (per tale parte) potrà essere riassunto entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art.15, comma 4, c.p.a..

4. - Conclusivamente, mentre va accolta l'azione promossa avverso il silenzio dell'Ispettorato del Lavoro - Area Metropolitana di Napoli, nei termini di cui in motivazione, va dichiarata l'incompetenza territoriale di questo TAR relativamente all'azione avverso il silenzio degli organi centrali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli effetti che ne conseguono, come sopra illustrato.

Le spese di giudizio vanno compensate, avuto riguardo al contenuto della presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) accoglie il ricorso, quanto all'azione promossa avverso il silenzio dell'Ispettorato del Lavoro - Area Metropolitana di Napoli e, per l'effetto, dichiara il suo obbligo di provvedere, nel senso illustrato in motivazione e nel termine assegnato;

b) dichiara la propria incompetenza relativamente all'azione avverso il silenzio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in favore del T.A.R. del Lazio - Roma, ai sensi dell'art. 13, co. 3, c.p.a., innanzi al quale il giudizio per tale parte potrà essere riassunto entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art.15, comma 4, c.p.a..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30

giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità che di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche ed enti menzionati nella presente sentenza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

Pierangelo Sorrentino, Consigliere